

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE 1963

(2^a seduta, in sede redigente)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale » (121) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione in sede redigente e trasmissione all'Assemblea):

PRESIDENTE	Pag. 18, 21, 28, 31, 33, 34
ARTOM	25, 26, 30, 32, 34
BERTOLI	29, 36, 31
FIGORE	20
FORTUNATI	25, 26
LUCIFREDI, <i>Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione</i> 22, 26, 28, 29, 30, 32	
MAIER	32
OLIVA	31
PARRI	24
PELLEGRINO	24, 29
PIRASTU	25
RODA	25, 32
SPAGNOLLI, <i>relatore</i>	19
VALSECCHI	24, 28, 29, 30

« Modificazioni in materia di imposta di registro sui trasferimenti immobiliari » (122) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione in sede redigente e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 34, 43
ARTOM	37, 38
DE LUCA, <i>relatore</i>	34, 35, 36, 41
FORTUNATI	34, 39, 40, 41
GIGLIOTTI	37
OLIVA	37, 38, 39, 42
PARRI	42
PIRASTU	38, 39, 40
RODA	36, 37
SALARI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	37, 42
VALSECCHI	34, 41

PER LA MORTE DEL SENATORE ANGELO MOTT

PRESIDENTE	18
FORTUNATI	18
LUCIFREDI, <i>Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione</i>	18
SPAGNOLLI	18

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Artom, Bertoli, Bertone, Bonacina, Bosso, Braccesi, De Luca Angelo, Fortunati, Gigliotti, Maier, Mariotti, Oliva, Parri, Passoni, Pellegrino, Pesi, Pirastu, Roda, Roselli, Samaritani, Spagnolli, Stefanelli e Valsecchi Athos.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Fiore.

Intervengono il Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione Lucifredi ed i Sottosegretari di Stato per le finanze Salari e per il tesoro Bovetti.

PELLEGRINO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Per la morte del senatore Angelo Mott

PRESIDENTE. Prima che inizino i nostri lavori, comunico agli onorevoli colleghi che, sicuro di interpretare i sentimenti di tutti, ho espresso il nostro cordoglio ai familiari del compianto collega Angelo Mott, che fu uno dei più bravi e diligenti componenti della Commissione finanze e tesoro, e che diede, anche nelle sue precarie condizioni di salute degli ultimi tempi, tutto il suo contributo intelligente ai lavori del Senato senza far trapelare alcun segno delle sofferenze da cui era afflitto.

Uomo dedito al lavoro scrupoloso, prestò la sua indefessa attività anche presso la Sottocommissione per i pareri e fu relatore di numerosi, importanti provvedimenti, dei quali preparava le relazioni affidandone la lettura ai suoi colleghi, perchè la voce non l'aveva più, esprimendo in esse il suo pensiero sempre acuto e sereno.

Ci siamo salutati prima delle ferie estive con l'augurio di rivederci presto, ma al ritorno ho appreso che non vi era più alcuna speranza di riaverlo tra noi. Rivolgo pertanto un pensiero reverente di gratitudine e di affetto sincero alla memoria dell'amico e collega carissimo, sicuro con ciò di interpreta-

re i sentimenti di tutta la Commissione finanze e tesoro.

LUCIFREDI, Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione. Non so se sia consuetudine, in sede di Commissione, che il Governo si associ ad una manifestazione di cordoglio e di rimpianto per la scomparsa di un parlamentare. Tuttavia, almeno personalmente, desidero aggiungere alle parole dell'onorevole Presidente Bertone le espressioni di vivo rammarico, di omaggio, di simpatia per la dipartita del senatore Mott e soprattutto l'ammirazione profonda per l'opera da lui svolta, con vero sacrificio, nell'interesse dei lavori parlamentari.

SPAGNOLLI. Desidero non solo associarmi, ma anche dire che sono stato delegato dal Senato della Repubblica a portare il saluto di questo ramo del Parlamento sulla tomba del compianto nostro amico e collega. Angelo Mott era un uomo che si faceva ben volere da tutti, anche nelle discussioni e nelle conversazioni più accese, ma sempre cordiali e costruttive. Era veramente un caro amico ed ho sentito il dovere di esprimere a nome di tutta la Commissione l'adesione al profondo cordoglio della famiglia ed in particolare l'adesione del Presidente Bertone, che questa mattina ha voluto ricordare la scomparsa dell'eminente collega.

FORTUNATI. Anch'io desidero associarmi alle espressioni di cordoglio per la scomparsa del senatore Angelo Mott, cui siamo stati legati per tanti anni da consuetudini di lavoro e di amicizia.

Discussione in sede redigente e trasmissione all'Assemblea del disegno di legge: « Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale » (121) (Approvato dall'Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione in sede redigente del disegno di legge: « Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale », già approvato dalla Camera dei deputati.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

2ª SEDUTA (18 settembre 1963)

Dichiaro aperta la discussione generale.

S P A G N O L L I , *relatore*. Bisogna dare anzitutto atto al Governo, anche se autodefinitosi « a termine », della pronta sensibilità mostrata per la soluzione di un problema, che è, anzitutto, di equità nei confronti del personale pubblico non più in servizio.

Noi della Commissione finanze e tesoro siamo in grado di ben valutare il peso delle decisioni che, specie nello scorcio della passata legislatura, abbiamo adottato per tutti i dipendenti dello Stato in servizio sotto forma di assegni integrativi non pensionabili con un onere che ha contribuito a portare un aumento di 515 miliardi alle spese per il personale previste per il corrente esercizio 1963-1964 rispetto al precedente.

Tali decisioni hanno reso più pesanti le perdite di reddito del dipendente pubblico connesse al suo pensionamento, perdite in misura pari al 50 per cento ed anche più, in contrasto con il principio ispiratore del provvedimento sul conglobamento del trattamento economico del personale statale.

Logico sarebbe stato procedere prima al conglobamento di tutti i miglioramenti integrativi, concessi al personale in servizio, nello stipendio base assunto a calcolo delle pensioni, in modo che i pensionati ne avrebbero goduto automaticamente il beneficio.

Ci rendiamo conto peraltro che non soltanto l'onere (calcolato in 450 500 miliardi), ma anche la complessità della rielaborazione dei provvedimenti migliorativi di recente adozione, con l'esigenza di conguaglio e sistemazione delle concessioni a titolo temporaneo fatte sia per il trattamento di servizio attivo, sia per le pensioni stesse comportano e comportano una gradualità di attuazione del nuovo conglobamento, implicando un tempo di attesa per le aspettative dei pensionati assolutamente non giustificabile.

Le stesse associazioni sindacali di categoria, al momento dell'approvazione del disegno di legge da parte del Consiglio dei Ministri, hanno sostanzialmente apprezzato il provvedimento del Governo, pur con riserve ed eccezioni non di fondo, e la recente discussione alla Camera ha mostrato in quasi tutte le parti politiche la comprensione del

l'esigenza di un provvedimento ponte, che migliorasse sensibilmente l'attuale situazione reddituale dei pensionati, senza vincolare e condizionare il legislatore futuro in ordine ai principi ispiratori di un equo provvedimento sul conglobamento del trattamento economico.

Entrando nell'esame del provvedimento, rilevo subito che esso è di ampia portata ed apertura.

L'area applicativa riguarda non soltanto il personale dell'organismo statale e delle aziende autonome, ma anche il personale di enti pubblici locali, il cui trattamento di quiescenza sta solo in parte a carico dello Stato. Nei confronti di questo personale lo Stato assume a suo intero carico l'onere della integrazione, che è commisurata al 30 per cento della pensione o dell'assegno in godimento, con decorrenza 1° luglio 1963.

Sarebbe stato desiderabile che il Governo, nella relazione, avesse precisato quale è la esatta portata dell'onere a questo titolo, previsto dall'articolo 4, anche per una più compiuta valutazione dell'onere complessivo che la gestione di detti enti comporta.

Si concorda sulle ragioni di urgenza e di straordinarietà della misura adottata, ma sarebbe opportuno evitare di inglobare nell'onere per il personale statale anche quello di enti, nel provvedimento in esame non identificati, che hanno bilancio e gestione autonomi, alimentati o meno da contributi ordinari dello Stato. Si devono apprezzare, ma anche meditare, invece, in aderenza sia pure allo spirito del provvedimento che si identifica nell'esigenza di migliorare la situazione reddituale assoluta attuale dei pensionati, le norme dell'articolo 5, che escludono il computo dell'integrazione concessa con il provvedimento in esame ai fini della aggiunta di famiglia e della maggiorazione dell'aggiunta di famiglia per il dipendente con congiunti a carico, titolari di pensioni a carico dello Stato, per la determinazione dello stato di bisogno dei ciechi per l'attribuzione della pensione dell'Opera nazionale ciechi civili o per la concessione della pensione di guerra o dell'assegno di previdenza.

Ai fini perequativi sono ispirate le norme degli articoli 3 e 6, che, tenendo conto di

provvedimenti migliorativi delle pensioni adottati recentemente, limitano la misura dell'adeguamento nei confronti dei magistrati (articolo 3, integrazione del 30 per cento ragguagliata al 50 per cento ed al 25 per cento dell'indennità mensile disposta con la legge n. 21 del 28 gennaio 1963 per le pensioni dirette e, rispettivamente, indirette) o ne escludono la commutabilità con altro beneficio (articolo 6 — graduati e militari di truppa — aumento del 45 per cento delle pensioni disposto dalla legge 356 del 21 febbraio 1963).

La Camera ha affrontato e superato l'esame di emendamenti intesi ad estendere la integrazione temporanea del 30 per cento anche alla tredicesima mensilità ed a stabilire un miglioramento minimo di lire 12.000 mensili.

Non soltanto carenze di copertura per i maggiori oneri emergenti (20-25 miliardi), ma la natura estesa di provvedimento straordinario e provvisorio hanno suggerito di mantenere il testo governativo, che anche in questa sede propongo di approvare.

In ordine alla copertura, non è mio compito entrare nel merito dei provvedimenti fiscali proposti, sui quali parleranno i colleghi relatori.

Limitatamente all'utilizzo dei fondi stanziati nel capitolo 413 dello stato di previsione della spesa del Tesoro, indubbiamente ci allontaneremo dalla prassi seguita, secondo cui gli accantonamenti nel fondo globale a fronte di provvedimenti legislativi in corso non possono essere considerati disponibili fino a quando i provvedimenti relativi non siano stati revocati o respinti.

Nel caso presente poi si tratta di stanziamenti a copertura di impegni di spesa che dovranno certamente essere assunti nel presente esercizio (interessi e spese relativi a debito dello Stato per lire milioni 2.750) ed in importo anche superiore alla previsione, come preannuncia la stessa relazione del Governo (impegni di spese derivanti dall'applicazione dei Regolamenti della C.E.E. e della C.E.E.A. per l'attuazione graduale della politica comunitaria agricola).

L'applicazione dei regolamenti C.E.E. per la politica agricola comunitaria, comporta,

come è noto, fino all'attuazione del Mercato comune dei prodotti agricoli, un periodo transitorio che prevede interventi degli Stati membri a sostegno della produzione interna.

Le gestioni degli organismi di intervento per i cereali (regolamento 29) e per gli altri prodotti comportano oneri a carico degli Stati membri e quindi del nostro (altri regolamenti di cui alla *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea del 20 aprile 1962), oneri previsti per il corrente esercizio in lire 15 miliardi per il settore cerealicolo e in lire 11 miliardi per gli altri settori.

Si tratta di oneri cioè che dovranno essere certamente assunti, per cui lo storno odierno di 11.540 milioni dovrà essere seguito da un nuovo stanziamento al momento in cui i disegni di legge preannunciati saranno presentati per il loro corso.

Sul piano formale, tenendo conto della precisazione fatta, nulla vieta peraltro di innovare alla prassi seguita, approvando lo utilizzo dei fondi stanziati ad altro titolo sul fondo globale ed invitando il Governo, in sede di presentazione dei provvedimenti di legge, relativamente ai quali erano stati disposti gli stanziamenti ora utilizzati, a proporre nuove fonti di copertura.

Infine, è da rilevare che il provvedimento — come avverte la relazione governativa — consentirà che l'integrazione predisposta possa essere corrisposta sollecitamente dalle direzioni provinciali del Tesoro, il che, per chi è in attesa, non è piccolo beneficio.

Con queste brevi note e con queste osservazioni propongo di approvare il disegno di legge in esame.

F I O R E . La questione del conglobamento delle retribuzioni statali era dibattuta già da molti anni quando finalmente, nel 1956, si giunse ad operare tale conglobamento. La situazione così instauratasi non doveva però durare a lungo.

Nel gennaio del 1962, come è noto, fu concesso agli statali in servizio un assegno integrativo, non pensionabile, nella misura di 70 lire per ogni punto di coefficiente; ed una ulteriore indennità di 80 lire a punto veniva successivamente concessa nel gennaio 1963.

In tal modo, come si rileva nella stessa relazione Medici, la sperequazione già esistente veniva ad aggravarsi fortemente, in quanto la maggiorazione del 60 per cento nello stipendio del personale in servizio (ogni punto di coefficiente, infatti, corrisponde a lire 3.000 annue, e i due assegni di cui sopra rappresentano complessivamente un aumento di lire 1.800 l'anno a punto) faceva sì che praticamente le pensioni venivano diminuite dello stesso 60 per cento rispetto agli stipendi.

Dopo una lunga battaglia si giunse ad ottenere per i pensionati un'indennità *una tantum*, che copriva l'arco dal 1° gennaio al 30 giugno 1963 e che ammontava a lire 30.000 per le pensioni dirette e a lire 20.000 per quelle indirette; ma si trattava, naturalmente, di qualcosa di veramente irrisorio rispetto a quanto ottenuto dal personale in servizio, tanto più se si tiene presente che, a conglobamento raggiunto, si andrà ben oltre il 60 per cento di aumento.

Oggi, col provvedimento in discussione, si tende a concedere ai pensionati dello Stato una integrazione mensile pari al 30 per cento dell'importo mensile della pensione. Ora noi prendiamo atto del fatto che si tratta di una indennità « temporanea », il che significa che il Governo ha accettato il principio del conglobamento; ma sia ben chiaro che per l'avvenire bisognerà fare in modo di rendere effettivo il legame tra pensioni e stipendi, affinché ogni qualvolta vengano concessi miglioramenti nel campo della retribuzione, anche il trattamento di quiescenza sia automaticamente rivalutato.

Ad ogni modo, mi permetto di ripetere in questa sede le proposte già avanzate dal nostro Gruppo alla Camera.

Anzitutto, considerato che l'integrazione concessa ai pensionati non fa altro che attenuare la sperequazione in atto, senza peraltro eliminarla, noi proponiamo che almeno essa sia computata anche sulla tredicesima mensilità. Ci è stato detto che ciò non è possibile, esistendo una richiesta in questo senso anche da parte del personale in servizio, il quale, qualora la nostra proposta venisse accolta, potrebbe sentirsi defraudato. Ma io credo che questo non dovrebbe assolutamente verificarsi, date appunto le condizioni di in-

feriorità in cui si è trovato in questi anni il personale in quiescenza.

Si è poi ancora obiettato che l'integrazione sulla tredicesima non potrebbe coprire l'intero 1963, avendo effetto il disegno di legge in esame dal 1° luglio in poi. Ma, in via subordinata, si potrebbe senz'altro far giocare il 30 per cento sui sei dodicesimi della tredicesima, in quanto è espressamente previsto dalla legge che questa vada computata in dodicesimi, sia nel campo degli enti pubblici che in quello dell'industria privata. Penso quindi che non dovrebbero sussistere ostacoli all'accoglimento della nostra proposta.

L'altra questione da noi sollevata alla Camera è la seguente: l'attesa dei pensionati è stata assai lunga, e la loro situazione di disagio troppo rilevante. Ora, è mai possibile che, mentre le retribuzioni statali sono aumentate praticamente di oltre il 70 per cento, tra indennità non pensionabili ed altri miglioramenti ottenuti dal 1956 al 1962, l'integrazione oggi concessa ai pensionati non debba risolversi, per le pensioni più basse, che in una cifra veramente irrisoria, in una elemosina? Noi abbiamo chiesto all'altro ramo del Parlamento, e ripetiamo oggi la nostra richiesta al Senato, che sia stabilito per questa indennità un minimo di 12.000 lire, per dare un certo respiro a queste persone le quali hanno visto in tutti questi anni divenire spropositata la differenza di trattamento tra loro ed i loro pari grado in servizio. Gli otto decimi dello stipendio stabiliti dalla legge per la pensione non sono più, infatti, che un lontano ricordo: oggi la prima raggiunge a stento i cinque decimi del secondo, quando non addirittura i quattro decimi! È una situazione cui bisogna assolutamente porre al più presto riparo.

PRESIDENTE. Desidero informare la Commissione sull'*iter* degli emendamenti cui ha accennato il senatore Fiore.

Gli emendamenti furono presentati dagli onorevoli Santi e Lama alla Commissione di finanza della Camera dei deputati: l'uno riguardava il minimo di 12.000 lire per l'integrazione temporanea in discussione, e l'altro la computazione di essa anche sulla tredicesima mensilità. Venne chiesto allora un

parere alla Commissione bilancio, e questa rispose non discutendo il merito della questione, ma obiettando che i due emendamenti avrebbero importato una maggiore spesa di una certa rilevanza, per la quale sarebbe mancata la copertura, data l'assoluta rigidità della cifra messa a disposizione.

A seguito di tale risposta la Commissione di finanza della Camera dei deputati, a quanto risulta dal comunicato del 10 settembre 1963, così si esprimeva: « Il Presidente comunica che la V Commissione ha espresso parere favorevole al disegno di legge ed ha rilevato che gli emendamenti presentati dagli onorevoli Santi e Lama e dal deputato Turnaturi non forniscono alcuna indicazione di copertura a fronte della ulteriore maggiore spesa indicata, venendo così in contrasto con la norma posta dall'ultimo comma dell'articolo 81 della Costituzione. Peraltro la V Commissione, apprezzando lo spirito degli emendamenti, ha ritenuto di poter invitare il Governo a considerare, mediante nuovi impegni di spesa che potranno essere assunti nel corso di questo esercizio finanziario, la estensione della indennità temporanea alla tredicesima mensilità dei pensionati, a decorrere dal 1963. Il Presidente ritiene, nella sua veste di relatore, che possa essere condiviso l'orientamento della Commissione bilancio in ordine alla soluzione prospettata e invita i Commissari a voler approvare il disegno di legge nel testo predisposto dal Governo. Il ministro Lucifredi comunica che il Governo ha già predisposto la circolare da inviare a tutti gli Uffici, non appena il provvedimento avrà avuto l'approvazione di una delle due Camere, perchè l'integrazione possa essere corrisposta con la pensione del corrente mese. La Commissione approva all'unanimità ».

LUCIFREDI, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. Desidero anzitutto ringraziare l'onorevole relatore ed il senatore Fiore per i loro interventi e per i loro giudizi sostanzialmente favorevoli al provvedimento presentato dal Governo.

Come gli onorevoli senatori certo ricorderanno, già le dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio al momento della costituzione dell'attuale Governo manife-

stavano la volontà di dare carattere di priorità, nel quadro delle operazioni di conglobamento, ad un provvedimento a favore dei pensionati, riconoscendosi decisamente che i provvedimenti adottati in materia di trattamento economico degli statali, negli ultimi due anni, avevano creato troppo sensibili squilibri tra personale in servizio e pensionati, con la conseguenza che era un'esigenza di giustizia riportare al più presto possibile i pensionati stessi verso quel livello normale di rapporto stabilito dal testo unico del 1956.

Ho detto « nel quadro delle operazioni di conglobamento », e sottolineo questo punto perchè vorrei fosse chiaro a tutti gli onorevoli senatori che è nell'intenzione del Governo — e credo anche delle associazioni sindacali di dipendenti dello Stato — considerare il provvedimento come la prima tappa nelle operazioni di conglobamento: la prima e la più urgente. Sarebbe certamente una magnifica cosa giungere, nel quadro della riforma, al conglobamento medesimo a tamburo battente; purtroppo, però, l'onere finanziario implicato è tale che bisogna per forza usare un criterio di gradualità. Questa è dunque, come ho detto, una prima tappa ispirata al concetto fondamentale che, avendo i provvedimenti adottati nel passato creato una situazione per cui il trattamento economico usato al personale in quiescenza è di circa il 60 per cento inferiore a quello che dovrebbe essere secondo la formula di carattere generale stabilita dal testo unico, bisogna dare oggi ai pensionati almeno la metà di ciò che dovranno avere definitivamente, ad operazioni ultimate.

Perchè la metà? Perchè i Ministri finanziari ci hanno dichiarato che un passo più lungo, per il momento, non è possibile. Di qui la fissazione del 30 per cento e le norme perequative riguardanti magistrati, militari e via dicendo; norme tendenti ad evitare che a taluno vengano conferiti vantaggi superiori che agli altri.

È quindi nello spirito suddetto che si raccomanda il provvedimento all'attenzione degli onorevoli senatori, per quella caratteristica di socialità che lo muove; caratteristica che io ringrazio l'onorevole relatore di aver voluto porre in rilievo.

Mi sta particolarmente a cuore, anzi, l'articolo 5, il quale rappresenta qualcosa di nuovo in provvedimenti di questo genere ed è diretto ad evitare che il miglioramento che stiamo per concedere possa causare agli interessati la perdita di qualche altro beneficio di cui, in determinati settori, avessero a fruire. Si tratta quindi di un 30 per cento netto, senza possibili ripercussioni dannose su assegni familiari o simili.

Ora, sarebbe stato certamente opportuno, e chi parla ne aveva già avuto l'idea, apportare gli emendamenti cui ha accennato il senatore Fiore, in considerazione specialmente delle situazioni di maggiore bisogno. Debbo anzi dire, per quanto riguarda la questione del minimo, che, durante i lavori preparatori, si era cercato di raggiungere una formula che forse avrebbe avuto un carattere — mi perdoni il senatore Fiore — ancora più spiccatamente sociale; una formula, cioè, che parlasse non di « minimo di importo dell'integrazione », ma di « minimo di importo della pensione ». Sarebbe stato molto per noi poter giungere a tanto... ma purtroppo si è avuto un impedimento categorico di ordine finanziario, di fronte al quale, almeno per questa volta, le nostre aspirazioni hanno dovuto ripiegare.

Vorrei pertanto pregare il senatore Fiore di non insistere, tenendo presente che anche alla Camera i colleghi del suo Gruppo hanno dovuto ritirare le stesse proposte dinanzi alla questione, purtroppo insuperabile, dei limiti di spesa.

Tale questione dovrebbe certo essere molto meno pressante per quanto riguarda la estensione del 30 per cento anche alla tredicesima, trattandosi in questo caso di cifra più modesta. Ma, dal calcolo globale della spesa, risulta che neanche per questo esiste la copertura. A parte ciò, vorrei osservare agli onorevoli senatori che, nel quadro delle operazioni di conglobamento, un aumento della tredicesima ai soli pensionati non sarebbe troppo opportuno, per una ragione di armonia che ritengo non possa sfuggire alla loro attenzione.

Il conglobamento deve avere carattere generale; concernere tanto il personale in pensione che quello in servizio. Ora, quest'ulti-

mo viene in questo momento sacrificato in qualche sua attesa, in quanto il disegno di legge in discussione riguarda esclusivamente i pensionati; e, per quanto grande possa essere la solidarietà tra le due categorie, credo che gli impiegati dello Stato non siano estremamente entusiasti di essere stati per il momento messi da parte. Oltretutto la loro richiesta più pressante era appunto quella di un miglioramento nella tredicesima mensilità; miglioramento, d'altronde, che si avrà automaticamente una volta raggiunto il conglobamento. È quindi evidente che se noi concedessimo ora un aumento sulla tredicesima ai pensionati, mentre al personale in servizio è stata obiettata la mancanza di fondi, quest'ultimo non avrebbe tutti i torti nel lamentarsi.

D'altronde credo che rinunciare ad un piccolo miglioramento sulla tredicesima mensilità non possa rappresentare per i pensionati un grosso sacrificio, considerando che essi hanno ottenuto un aumento del 30 per cento sulla pensione di dodici mesi.

Naturalmente ciò non significa che in seguito non verrà fatto fronte anche all'esigenza di una maggiorazione della tredicesima; noi ci auguriamo che possa anzi essere prossimo il momento in cui questo avverrà, e accogliamo in questo spirito il voto espresso dalla Camera dei deputati. Allo stesso modo deve essere chiaro che è desiderio comune giungere al più presto alle operazioni di conglobamento; ma non sono in questo momento assolutamente autorizzato a fissare un termine.

Debbo ancora una risposta all'onorevole relatore in merito all'articolo 4, a proposito del quale egli ha osservato che non è stato sufficientemente chiarito, ai fini dell'interpretazione, a chi esso deve riferirsi. Si tratta in effetti di una fattispecie molto limitata, ed è questa la ragione per cui non si è parlato di onere; si tratta cioè di personale che, dopo aver prestato per un certo periodo servizio alle dipendenze di un ente locale, è successivamente passato alle dipendenze dello Stato ed ha ora la pensione liquidata a carico dello Stato stesso, con rivalsa di questo sull'ente locale di una parte di tale pensione. Per accelerare e semplificare la situazione, in mo-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)2^a SEDUTA (18 settembre 1963)

do che nessuno restasse escluso dalla provvidenza in esame, il Governo si è assunto tutta la spesa, senza gravare sui Comuni; ciò anche in considerazione delle attuali poco floride condizioni di molti di essi.

Ritengo, per terminare, di fare cosa grata alla Commissione comunicandole non solo che, in via amministrativa, si sta facendo tutto il possibile perchè il provvedimento abbia esecuzione immediata, in modo che alla fine del mese si possa pagare sia la pensione maggiorata che gli arretrati relativi ai mesi di luglio ed agosto, ma anche che, essendo risultato dagli studi fatti in relazione al disegno di legge che può essere stata inavvedutamente esclusa qualche piccola isola di pensionati, ho costituito proprio ieri una Commissione di studio presieduta dall'ex procuratore generale della Corte di cassazione Amatucci, con il compito di condurre una indagine approfondita sulla materia, modificando procedure oggi molto pesanti ed eliminando tutte quelle situazioni, direi patologiche, oggi esistenti nel campo delle pensioni civili e militari per incomprensibili differenze di trattamento tra persone della stessa posizione giuridica.

Prego pertanto gli onorevoli senatori di voler approvare il provvedimento nel testo da noi presentato.

P A R R I . Credo di potere dare atto della portata positiva del provvedimento e dello sforzo finanziario sopportato per giungere ad un miglioramento del trattamento economico dei pensionati; ritengo, peraltro, sia dovere della Commissione di rivolgere vive raccomandazioni al Governo in merito all'aumento minimo delle pensioni.

Vorrei anche accentuare la riserva già fatta dal senatore Spagnolli per quello che riguarda una frazione della copertura finanziaria che grava su accantonamenti ad altro titolo nel fondo globale. Sarebbe stato meglio che a tale copertura si fosse fatto fronte con un provvedimento finanziario autonomo, quale, per esempio, l'aumento delle aliquote su certi consumi di lusso. Qui si è ricorsi ad una forma più comoda ma, secondo me, meno regolare. Non faccio in proposito una questione per non ostacolare l'iter del provvedi-

mento, ma vorrei che fosse tenuta presente questa riserva.

P E L L E G R I N O . Nella relazione che accompagna il disegno di legge si dice che il conglobamento al personale statale non può essere attuato che in più esercizi finanziari, ma non si fissano nè i termini nè le modalità per le operazioni del conglobamento medesimo. Chiedo, quindi, al Governo che siano date ampie precisazioni in proposito per evitare che incertezze e alternative possano provocare azioni sindacali da parte dei dipendenti.

Per quanto concerne, poi, la tredicesima mensilità, non sono d'accordo con il signor Ministro quando dice che, giuridicamente, è un elemento accessorio. Noi sappiamo che la pensione si suddivide, ogni anno, in tredici mensilità; quindi, la tredicesima non è giuridicamente un elemento accessorio, ma è parte integrante dell'assegno annuale, della pensione presa nel suo insieme.

Riteniamo, pertanto, che si debba veramente in questa sede stabilire la necessità di dare la tredicesima mensilità o, come diceva il collega Fiore, di darla almeno nella misura dei sei dodicesimi.

V A L S E C C H I . Non condivido il dettato del comma, nell'articolo 5, che stabilisce la non commisurazione dell'aumento ai fini della determinazione del limite del reddito soggetto all'imposta complementare. Indipendentemente dal contenuto sostanziale che, ai fini del gettito, ha un'importanza meramente marginale, la norma introduce un principio serio quale è quello di discriminare, attraverso la creazione di una nuova esenzione, il contributo davanti alla norma di carattere generale. I cittadini, pertanto, sotto questo riflesso, verranno differentemente tassati solo perchè il reddito, che è oggetto dell'imposizione, deriva da pensioni di Stato anzichè da altre attività.

Qui s'introduce tranquillamente un altro motivo di esenzione la cui conseguenza, veramente grave e notevole, sarà l'allargamento, secondo me legittimo, ad altre categorie. Io mi trovo legato dinanzi alla necessità e all'urgenza con le quali ci viene presentato que-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)2^a SEDUTA (18 settembre 1963)

sto disegno di legge così formulato, ma auspico che il Governo, quando sarà chiamato a disporre gli altri provvedimenti, voglia tenere bene aperti gli occhi su tale argomento.

R O D A . Vorrei fare, molto brevemente, una osservazione di carattere puramente tecnico.

Nel disegno di legge si dice: « non va computata, altresì, per la determinazione del limite del reddito di lire 720.000... ». Ora, noi sappiamo che c'è la proposta di portare tale limite a 960.000 lire e non è da escludere che tra non molto si arrivi ad un milione. Mi domando, pertanto, se non sia molto più opportuno, quando si varano leggi di questo tipo, usare una dizione generica.

È soltanto una raccomandazione che faccio per il futuro; non intendo, naturalmente, arrestare con questo *l'iter* del disegno di legge.

A R T O M . A nome del mio Gruppo dichiaro che voterò a favore di questo disegno di legge come provvedimento di carattere contingente, senza soffermarmi troppo sulle sue deficienze, ma convinto, peraltro, che i suggerimenti dati finora in sede di discussione dovranno essere tenuti ben presenti dal Governo.

Mi associo in particolare a quanto detto dal senatore Pellegrino a proposito della tredicesima mensilità, che non possiamo considerare come un problema a se stante; mi associo, altresì, al rilievo fatto dal senatore Valsecchi nel senso che possiamo concedere delle esenzioni, ma non dobbiamo, al tempo stesso, fare troppe discriminazioni. Quanto all'osservazione del senatore Roda, mi pare che dal punto di vista pratico non abbia rilevanza, ma penso, piuttosto, che dal punto di vista tecnico possa essere tenuta presente per l'avvenire.

Di fronte a questo disegno di legge devo lamentare, soprattutto, la mancanza di una indicazione precisa e scrupolosa in merito all'ammontare dell'onere finanziario. Non basta affermare che si tratta di 90 miliardi di lire; bisogna dimostrarlo fornendo almeno qualche elemento basilare preciso. Non vorrei, in sostanza, che l'articolo 81 della Costi-

tuzione fosse considerato con troppa leggerezza ma, al contrario, che fosse interpretato nel suo contenuto effettivo.

Nel dichiarare, pertanto, il mio consenso a questo disegno di legge, sia pure con tutte quelle riserve che sono state fatte dai colleghi che mi hanno preceduto, debbo preannunciare fin da ora che mi asterrò dalla votazione dell'articolo 7, sia perchè non sono d'accordo sul principio, sia per lasciare il campo aperto a possibili discussioni; perchè non vorrei che domani avessimo delle incertezze di fronte agli altri provvedimenti in esame, nel senso che essi non garantissero la copertura di un provvedimento così umano come quello che oggi discutiamo.

P I R A S T U . Ho anch'io delle perplessità sull'articolo 7, e cioè mi sembra strano che, mentre fin da ora si afferma che queste somme verranno non solo integrate, ma aumentate, nello stesso tempo si dice che non c'è alcuna possibilità di copertura per una rivendicazione così legittima come quella della tredicesima mensilità.

Vorrei che il signor Ministro fornisse qualche elemento sulla sostanza della questione perchè, se si dovesse seguire questa prassi, che dal fondo globale togliamo delle somme per poi, in seguito, ricostituirle, non sapremmo più che senso avrebbe il fondo globale.

F O R T U N A T I . Ho anch'io delle perplessità sull'articolo 7 perchè, in realtà, si tratta di una copertura fittizia, una copertura fittizia che fa, in un certo senso, riferimento, al famoso dibattito avvenuto nell'altra legislatura, quando si provvide, mi pare, ad una spesa ordinaria attraverso un movimento di capitali. Abbiamo, quindi, una questione che è sostanzialmente analoga; in fondo, non si tratta di una copertura, ma di un movimento di cassa.

Sono fondi, si dice nella relazione, che debbono essere versati, non solo, ma in misura superiore e che, siccome per il momento non c'è urgenza per il versamento, in attesa che si maturino i tempi per il loro giusto impiego possono nel frattempo essere utilizzati ad altro fine.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

2ª SEDUTA (18 settembre 1963)

Ora la cosa diventa veramente strana dal punto di vista della copertura perchè, con questa prassi, analogamente si potrebbero utilizzare nel frattempo altri stanziamenti, come quello per le spese del personale.

LUCIFREDI, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. Sarebbe una forma di copertura di tesoreria e non di bilancio.

FORTUNATI. Diventa una forma di anticipazione di cassa!

Ci troviamo in sostanza, di fronte ad un disegno di legge nei cui confronti è chiaro che sollevare una questione di principio potrebbe riuscire non solo dannoso per le categorie, ma potrebbe avere un sapore polemico se venisse diversamente interpretato. Vorrei, però, che il Governo s'interessasse immediatamente della cosa e vedesse anche quali iniziative prendere in corrispondenza a quanto detto nella relazione; perchè se la relazione dice che dobbiamo integrare quei fondi, bisogna pure cominciare a mettere allo studio il modo per integrarli.

Io credo che l'integrazione sia opportuna e che la strada sia anche abbastanza semplice, cioè, ho l'impressione che, come sempre avviene, le entrate che vanno affluendo nei primi mesi dell'esercizio stiano superando le previsioni e che, quindi, vi sia la possibilità da parte del Governo, appena conclusa la discussione dei bilanci, di provvedere praticamente con un provvedimento di variazione.

LUCIFREDI, *Ministro per la riforma delle pubblica Amministrazione*. L'ha già annunciato il ministro Martinelli.

FORTUNATI. Questo, allora, serve a sgomberare il terreno dalle attuali riserve, sperando che non intervenga un messaggio del Presidente della Repubblica (ho preso la parola proprio per mettere l'accento su questo punto) perchè sarebbe veramente grave se sorgesse una remora.

ARTOM. Considerata l'importanza della questione sollevata dal senatore Fortunati, ritengo sarebbe opportuno fissare in un

ordine del giorno il pensiero della Commissione, così da scongiurare l'eventualità di un messaggio da parte del Presidente della Repubblica e nello stesso tempo mantenere fermo un importante principio.

LUCIFREDI, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. Ringrazio tutti gli onorevoli senatori che in questa ripresa della discussione hanno ritenuto di apportare il loro prezioso contributo alla trattazione di un problema indubbiamente importante: cercherò di rispondere ad ognuno in maniera rapida

Ringrazio in particolare il senatore Parri, che ha manifestato il suo consenso sullo spirito informatore del provvedimento in esame e che ha posto un particolare accento sulla esigenza della fissazione di una pensione minima, concetto che rappresenta un obiettivo del Governo e che si cercherà di tradurre in atto non appena le possibilità lo consentiranno.

È chiaro che si tratta di un problema grosso, in quanto la fissazione di un minimo di pensione si collega ad altre questioni, quali ad esempio i minimi di previdenza sociale, indubbiamente diverse, ma che pure non possono essere dissociate l'una dall'altra. Quindi problema importante ma difficile: mi auguro solo che si possa arrivare quanto prima alla sua soddisfacente soluzione. Un Governo, come quello che io ho l'onore di rappresentare, che si e cioè preposto un termine al mandato affidatogli, non può evidentemente assumere impegni più precisi, che comporterebbero scadenze oltre quelle del suo ciclo di attività.

Il senatore Pellegrino ha chiesto dei chiarimenti e delle precisazioni di termini per le operazioni di conglobamento a carattere generale. Prima di ferragosto si è tenuta una riunione alla quale sono intervenuti i rappresentanti di tutte le associazioni sindacali, con attiva partecipazione di quella cui si collega il partito del senatore Pellegrino. In quella sede, dopo una lunga discussione alla quale tutti i partecipanti sono intervenuti, si è stabilita una serie di termini nell'ambito dei quali si stanno svolgendo le operazioni di conglobamento, che, attualmente, dopo i la-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)2^a SEDUTA (18 settembre 1963)

vori della Commissione per la riforma, si stanno attuando in due sedi distinte: presso i vari Ministeri e presso quello della riforma della pubblica Amministrazione. I singoli Ministeri hanno come termine le date del 30 settembre e del 15 ottobre prossimi. Entro il 30 settembre essi dovranno comunicare al Ministero della riforma della pubblica amministrazione le indennità minime corrisposte che ritengono debbano essere fatte oggetto del conglobamento; entro il 15 ottobre dovranno aver formulato le proposte per eventuali operazioni di riassetto, come si dice in gergo tecnico, incluse le cosiddette categorie atipiche del personale dipendente dalle varie Amministrazioni e, in particolare, dalle Aziende autonome come Ferrovie, Poste, eccetera.

So che presso i vari Ministeri queste operazioni sono già state iniziate e mi auguro che i termini stabiliti saranno rispettati da ogni singola Amministrazione.

Contemporaneamente, presso il Ministero della riforma della pubblica Amministrazione sono entrati in funzione due gruppi di lavoro, che hanno iniziato nei giorni scorsi le varie operazioni nell'ambito delle richieste fatte dalle organizzazioni sindacali, operazioni volte verso due traguardi: il primo riguardante il problema del trattamento delle carriere cosiddette tipiche comuni a tutte le Amministrazioni statali, l'altro riferentesi alla carriera del personale insegnante.

Allorchè, alla data del 15 ottobre, avremo raccolto tutti i vari elementi, si tornerà in sede di Commissione e si adotteranno tutti i provvedimenti che si saranno rivelati opportuni. Altri impegni non sono in grado di assumere, salvo quello concernente il desiderio comune di risolvere entro i termini stabiliti i problemi già fissati.

Quanto lo stesso senatore Pellegrino ha detto con riferimento alla tredicesima mensilità, argomento su cui è ritornato anche il senatore Artom, potrebbe indurci ad una prolissa discussione di carattere giuridico, dalla quale peraltro desidero prescindere, anche perchè non sono molto convinto della opportunità di una simile impostazione. Comunque, vi è da sottolineare piuttosto l'aspetto psicologico del problema: è chiaro che in tut-

ti rimane il concetto che la tredicesima mensilità rappresenta un qualche cosa che si percepisce di più a Natale. È questo che per i lavoratori conta, ed è sotto questo profilo che si vericherebbero le ripercussioni cui accennavo. Peraltro, a parte tutto ciò, il motivo per cui bisogna dire di no alle richieste formulate è quello di fondo della mancanza di quattrini.

Circa la provvisorietà dei provvedimenti, si tratta di una necessità che il Consiglio dei ministri ha ravvisato, anche in relazione alla urgenza di procedere sulla strada tracciata. D'altro canto non possiamo dimenticare che sussistono dei precisi impegni di carattere internazionale, sicchè il nostro Paese è vincolato a porre nei bilanci gli stanziamenti necessari a farvi fronte. Ecco il motivo per cui ritengo che la procedura atipica che siamo costretti a seguire, e sulla cui scarsa commendevolezza convengo appieno, non sarà estesa ad altri casi e che ad essa sarà posto riparo nei modi già annunciati al Parlamento dal Ministro delle finanze.

La questione sollevata dal senatore Valsecchi e ripresa dal senatore Artom propone anzitutto l'interrogativo del motivo della temporaneità della indennità in esame. La risposta si articola su due direttrici: prima di tutto perchè si tratta della prima fase della operazione di conglobamento, che verrà poi assorbita dalla seconda; quindi perchè nella forma delle indennità temporanee il risultato pratico è che esse possono essere corrisposte dagli uffici provinciali del tesoro senza procedere alla riliquidazione delle pensioni. Se invece avessimo adottato altri provvedimenti, per vecchia esperienza sapevamo che saremmo andati di gran lunga oltre i limiti di tempo che ci siamo invece proposti.

Il rilievo del senatore Valsecchi, secondo cui l'esonero dovrebbe essere altrimenti disciplinato, è indubbiamente esatto; anche se va tenuto conto della diversità della posizione di coloro che sono a reddito fisso e dei commercianti, perchè di questi ultimi è difficile stabilire con esattezza se si tratti ad esempio di 700 o non piuttosto di 750 mila lire. Tuttavia, a prescindere da tale considerazione, la ragione principale del provvedimento va ravvisata in una esigenza di giustizia, la me-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

2ª SEDUTA (18 settembre 1963)

desima che mi ha indotto a suggerire e a perorare la opportunità della norma dell'articolo 5. E infatti inutile e controproducente dire ad un cittadino che lo Stato gli riconosce il diritto ad un 80 per cento ma che, per mancanza di quattrini, gliene attribuisce soltanto il 30 per cento. È invece più opportuno arrivare ad un privilegio fiscale.

V A L S E C C H I . Il problema può essere impostato sulla opportunità di fissare a 700 mila oppure a un milione o ad altri limiti il momento della tassabilità, ma non si possono concepire differenze tra cittadino e cittadino.

L U C I F R E D I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. Il problema presenta diversi aspetti; tuttavia non è il caso di addentrarci in una discussione così delicata, visto che si tratta di un provvedimento temporaneo, destinato ad essere riasorbito in quello definitivo, sede in cui il problema sarà esaminato e risolto in ogni suo aspetto.

Un altro punto sul quale devo una risposta è quello trattato dal senatore Roda e riguardante la sua preferenza per una dizione generica, senza tanti riferimenti specifici. Il professor Lucifredi è perfettamente d'accordo col senatore Roda, ma il Ministro, che è esperto di certe cose dell'Amministrazione, non può esserlo semplicemente perchè una lunga esperienza dice che di fronte alla Corte dei conti, quando si tratta di determinati provvedimenti, se vi è un riferimento preciso alle varie leggi, essi non incontrano difficoltà; viceversa se la loro formulazione è generica, il cammino non risulta altrettanto spedito. Per evitare un rallentamento delle procedure, perciò, è necessario continuare a seguire la strada usuale.

Il senatore Artom ha chiesto l'onere complessivo recato dal provvedimento e le varie fasi del calcolo parziale. Il calcolo è estremamente facile perchè, tenuto conto che la cifra globale è di 90 miliardi, è agevole arrivare a conoscere l'incidenza di ogni variazione percentuale.

P R E S I D E N T E . Mi sembra, in conclusione, che la Commissione sia concorde

nell'approvare il disegno di legge in esame, che ha valore temporaneo, con quei limiti e con quegli auspici che sono stati chiaramente espressi e soprattutto con l'impegno assunto dal Ministro in ordine alla tredicesima mensilità.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

Ai titolari di pensioni ordinarie o di assegni vitalizi, temporanei o rinnovabili, diretti, indiretti o di reversibilità, sia normali che privilegiati, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economici, degli Archivi notarili e del cessato Commissariato dell'emigrazione, è concessa, a decorrere dal 1° luglio 1963, una integrazione temporanea mensile lorda pari al trenta per cento dell'importo mensile lordo della pensione o dell'assegno vitalizio spettante, salvo quanto previsto dal successivo articolo 3. Per i personali indicati negli articoli 3 e 4 della legge 30 gennaio 1963, n. 43, e per il personale dei gradi corrispondenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, cessati o che cesseranno dal servizio posteriormente al 31 dicembre 1962, e loro aventi diritto, l'integrazione del trenta per cento è calcolata sul novanta per cento della pensione o assegno.

(È approvato).

Art. 2.

L'integrazione temporanea di cui all'articolo 1 è concessa anche ai titolari di pensioni o di assegni indicati nell'articolo 20 della legge 29 aprile 1949, n. 221 e nell'articolo 10 della legge 12 febbraio 1955, n. 44, nonchè ai titolari di pensioni ex regime austro-ungarico passate a carico dello Stato italiano in base al regio decreto 21 ottobre

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)2^a SEDUTA (18 settembre 1963)

1923, n. 2478, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

La predetta integrazione temporanea è dovuta, altresì, ai titolari di assegni vitalizi a carico del Fondo di previdenza per gli assuntori ferroviari, ai titolari di pensioni a carico del Fondo per il trattamento di quiescenza di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, nonchè ai titolari di assegni integrativi di carattere continuativo a carico della Cassa di Previdenza per il personale telefonico statale, istituita con il decreto legislativo 22 gennaio 1947, n. 134. Il relativo onere è rispettivamente a carico dei Fondi e della Cassa predetti.

(E approvato).

Art. 3.

Sulle pensioni del personale di cui agli articoli 10 e 12 della legge 24 maggio 1951, n. 392, e dei suoi aventi diritto, l'integrazione temporanea lorda mensile, di cui al precedente articolo 1, è determinata sulla base dell'indennità mensile prevista per le corrispondenti posizioni di attività di servizio dalla legge 28 gennaio 1963, n. 21, in ragione del cinquanta per cento per i titolari di pensioni dirette e del venticinque per cento per i titolari delle pensioni indirette o di reversibilità.

(È approvato).

Art. 4.

Nei casi di pensioni o di assegni in parte a carico dello Stato o delle Amministrazioni di cui al precedente articolo 1, ed in parte a carico di Enti pubblici locali, l'integrazione temporanea è commisurata sull'intero ammontare della pensione ed è corrisposta a carico dello Stato.

(È approvato).

Il senatore Pellegrino ha proposto un articolo aggiuntivo 4-bis così redatto:

« L'integrazione temporanea prevista dagli articoli precedenti è computata anche sulla

tredecima mensilità spettante ai sensi della legge 26 novembre 1953, n. 876 ».

In seguito a tale emendamento, dovrebbe essere soppressa — come da specifica proposta — la parte finale del primo alinea del primo comma del successivo articolo 5, ossia le parole: « e non va computata ai fini della determinazione dell'importo della tredicesima mensilità spettante ai titolari di pensioni ordinarie ai sensi della legge 26 novembre 1953, n. 876 ».

LUCIFREDI, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. Le ragioni già addotte mi inducono a pregare il senatore Pellegrino di voler ritirare gli annunciati emendamenti, visto che anche la sua parte è stata unanime nel ravvisare l'opportunità di non dilazionare il provvedimento e di arrivare quanto prima possibile alla definitiva risoluzione del problema.

PELLEGRINO. Credo non possa esserci un motivo ostativo di urgenza: se gli interessati hanno aspettato sette anni, possono evidentemente aspettare anche qualche mese di più, ma ottenere un riconoscimento adeguato.

BERTOLI. Ho l'impressione che sia già giunto il momento in cui il Governo potrebbe adempiere all'impegno assunto di una sistemazione definitiva della questione. Abbiamo infatti sentito dalla parola del ministro Martinelli che già sono state realizzate dall'Amministrazione maggiori entrate. È provato che tali entrate superano i 25 miliardi occorrenti per coprire la maggiore spesa derivante dall'emendamento relativo alla tredicesima mensilità nonchè da quello, che presenteremo tra poco, di un aumento minimo di 12.000 lire delle pensioni.

VALSECCI. È vero che le entrate sono in aumento, e lo constatiamo ogni mese consultando le pubblicazioni del Ministero delle finanze; è altresì vero però che anche le spese sono in aumento, ed in misura superiore alle entrate, come si può facilmente constatare dalla differenza tra lo ammontare delle spese in crescendo e l'am-

montare delle entrate in crescendo, che lo scorso anno fu di poco superiore al 7 per cento rispetto all'anno precedente e che questo anno già si aggira sul 5 per cento.

Ora qui ci troviamo di fronte ad una spesa che diventa obbligatoria, annuale, e che quindi si ripete, non consentendo nemmeno quella larghezza che si potrebbe adottare per una spesa *una tantum*. Siamo pertanto di fronte a quella tipica assunzione di spese che devono essere garantite da una precisa copertura. Ritengo che non sia il caso di insistere sulla richiesta del senatore Bertoli e che occorra, invece, dare al Governo la possibilità di sistemare tutta la complessa materia. Credo che non si possa accettare la spesa senza che vi sia la copertura, ma che occorra invece indicare chiaramente l'entrata che garantisce la copertura della spesa.

A R T O M. Mi associo a quanto ha detto il senatore Valsecchi: non si può considerare un aumento di gettito delle imposte come una possibilità di copertura finchè il bilancio è in *deficit*. È soltanto quando il bilancio è in pareggio che si può utilizzare il maggior gettito.

B E R T O L I. Non sono persuaso degli argomenti sostenuti sia dal senatore Valsecchi, sia dal senatore Artom. Per quanto riguarda gli argomenti del senatore Valsecchi, mi sembra che la sua argomentazione pone una remora allo stesso impegno che ha preso il Governo nell'altro ramo del Parlamento. Se ben ricordo (io non ero presente, ma ho letto il resoconto) è stato detto che fra i primi provvedimenti sarà valutata la possibilità di dare il minimo di aumento della pensione, portandolo a 12 mila lire e di dare, inoltre, la tredicesima mensilità

L U C I F R E D I, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. Dichiaro che il Governo non ha preso alcun impegno sui minimi ...

B E R T O L I. Direi che fin da questo momento noi potremmo benissimo considerare un aumento di entrate senza tener con-

to degli aumenti di spesa, perchè non c'è nessun provvedimento che impegna quelle maggiori entrate.

Seconda osservazione: si tratta veramente di una piccola somma, in sostanza, e poichè le maggiori entrate ogni anno si aggirano sui 250-270 miliardi ...

V A L S E C C H I. ... anche più, come l'anno scorso!

B E R T O L I. ...penso che sarebbe possibile impegnare la decima parte di questa cifra per far fronte alla maggiore spesa comportata dagli emendamenti proposti; tanto più, questo, dal momento che il Governo si è impegnato a dare tale aumento non appena vi fosse stata la possibilità materiale. Mi sembra di essere di fronte ad una eccessiva prudenza dell'Esecutivo, prudenza che in altre occasioni non è stata manifestata.

Per quanto riguarda il rilievo del senatore Artom, osservo che se dovessimo accettare il principio di poter aumentare le spese soltanto quando il bilancio è in pareggio, dovremmo chiudere la Commissione di finanza e così pure il Governo dovrebbe chiudere i suoi battenti, e durante il corso della legislatura non potremmo più approvare alcun provvedimento finanziario, in quanto non ci sarebbe data mai la possibilità di aumentare le spese ed evidentemente gli eventuali aumenti di gettito dovrebbero andare a diminuire il disavanzo. Questo peraltro non è mai avvenuto. Quando vi sono state, come vi sono ora, reali condizioni di necessità, abbiamo derogato, e, dovremmo derogare anche ora, a questo principio, che è soltanto teoricamente giusto.

Trattandosi di un provvedimento sociale, sentito ed atteso da tutti i settori, e per il quale esiste un impegno del Governo — e mi dispiace che il ministro Lucifredi, pur essendo d'accordo nel riconoscere la validità del provvedimento, dica che il Governo non ha assunto impegni e che vi provvederà appena possibile — ritengo che sia giusto andare incontro ad una numerosissima categoria di pensionati, che in questa si

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)2^a SEDUTA (18 settembre 1963)

tuazione soffre non solo da mesi, ma da molti anni.

O L I V A . Forse il collega Bertoli, nelle sue buone intenzioni, dimentica che noi della Commissione finanze e tesoro abbiamo cercato di agevolare determinati allargamenti in questo senso, ma che per tre-quattro anni abbiamo avuto la fortuna di una consistenza nelle entrate che ci consentiva di continuare in questo ritmo nell'usare delle risorse dello Stato. Non dobbiamo invece dimenticare che attualmente le risorse non sono più corrispondenti alla situazione degli anni scorsi. Mi pare non sia il caso di fare qui una discussione per stabilire chi deve assumere determinate responsabilità di impostazione. La questione in esame è semplice: non dobbiamo discutere se l'onere è maggiore o minore e se in questa occasione si debba invocare il principio di portare eventuali maggiori entrate a diminuzione del *deficit* del bilancio; il fatto è che il Governo ha indicato le ragioni di armonia e giuridiche per cui non si può attualmente pesare sulla situazione deficitaria della pubblica Amministrazione, per cui l'anticipo della concessione della tredicesima mensilità ai pensionati costituirebbe motivo anche legittimo di attesa da parte delle altre categorie.

Lo scopo politico che ci prefiggiamo in questo momento è del tutto diverso da quello che si propone il partito comunista e cioè noi ci proponiamo di dare il miglioramento del trattamento di quiescenza al più presto possibile ed è stato in tal senso già predisposto tutto a questo scopo, affinché a settembre e ad ottobre — ce lo ha testè precisato l'onorevole ministro Lucifredi — venga dato un sostanziale miglioramento del trattamento di pensione a chi ha urgente bisogno, e su questo siamo tutti d'accordo.

Il partito comunista viceversa, pur ritirando gli emendamenti, come ha fatto alla Camera, vuole assumersi un diritto di primogenitura sulla concreta attuazione del progetto di legge, che, d'altra parte, il Governo ha già formulato, ma che si riserva di attuare ragionevolmente allorchè avrà individuato la fonte di finanziamento. Questo non fa torto a nessuno, fa parte dell'ordinaria pole-

mica politica e credo che non ci sia che da passare ai voti, e se vincerà l'altra parte ... ci inchineremo democraticamente.

P R E S I D E N T E . Desidero ripetere che anche la Commissione del bilancio della Camera ha sottolineato che manca la copertura finanziaria delle maggiori spese comportate dagli emendamenti proposti; vale a dire, dall'articolo aggiuntivo 4-bis, del quale ho dato prima lettura, e dall'altro emendamento aggiuntivo, proposto sempre dal senatore Pellegrino, che dice testualmente: « L'importo dell'integrazione temporanea mensile prevista dagli articoli precedenti non può essere inferiore a lire 12.000 lorde ».

Niente impedisce che votiamo i medesimi emendamenti già ritirati dagli stessi presentatori alla Camera dei deputati. Ho peraltro il dovere di far presente che approvandoli si corre un serio pericolo, in quanto il provvedimento, non avendo assicurata tutta la copertura, potrebbe essere respinto dal Presidente della Repubblica. Ricordo, a questo proposito, l'ultimo messaggio del Presidente della Repubblica che ha appunto respinto, per mancanza di copertura, un piccolo, un minimo provvedimento di spesa, già approvato dalla Camera e dal Senato. Faccio osservare altresì che se per avventura il Presidente della Repubblica dovesse rimandare questo provvedimento per le perplessità manifestate, veniamo a porre in remora un provvedimento sul quale siamo tutti d'accordo. Risulta dal comunicato della seduta della Commissione finanze e tesoro della Camera che la Commissione, prendendo atto delle proposte avanzate, ha dichiarato di essere convinta che la sostanza del provvedimento rappresenta lo spirito degli emendamenti ed ha invitato il Governo a considerare con priorità il problema della estensione dell'indennità temporanea alla 13^a mensilità. Se dovessimo anche noi insistere ed approvare gli emendamenti, ci verremmo a trovare nella spiacevole situazione di veder rimandare indietro l'intero provvedimento.

B E R T O L I . In sostanza noi non abbiamo alcuna idea precisa di quelli che sono

i calcoli degli Uffici ministeriali quando valutano il gettito delle imposte ed ho l'impressione che se facessimo i conti più esatti verrebbero fuori i 25 miliardi che occorrono per varare il provvedimento con gli emendamenti proposti dalla nostra parte. Purtroppo questo è un difetto della nostra organizzazione burocratica: dobbiamo semplicemente attenerci a quanto ci viene comunicato, ma non abbiamo la possibilità di controllare, come Commissione, le previsioni e i limiti nei quali gli Uffici contengono i gettiti delle imposte. Se noi approfondissimo questo esame, ripeto, troveremmo con gran probabilità tutti i 25 miliardi che occorrono. Noi non abbiamo presentato gli emendamenti senza tener conto della necessità della copertura, ma mi sembra sia inutile fare questa indagine, che non verrebbe a capo di nulla.

LUCIFREDI, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. Non torno sul merito della questione: credo di aver illustrato con chiarezza la posizione del Governo. Ho preso la parola solo per fare tre precisazioni.

In primo luogo, ripeto che il Governo non ha assunto alcun impegno di aumentare il minimo della pensione, ma ha detto — come io stesso ho riaffermato — che è una nostra aspirazione di arrivare ad un livello minimo di pensione. Quando ciò sia possibile attuare, non sono in grado di prevedere e ho dichiarato che si tratta di una meta che si spera di poter raggiungere al più presto.

Seconda precisazione: il provvedimento, così come è stato concretato alla Camera, era stato concertato anche con le associazioni sindacali. Il ritiro degli emendamenti è avvenuto dopo lunga discussione, riconoscendosi alla fine che essi avrebbero finito per intralciare l'iter e l'approvazione del provvedimento.

Terza precisazione: in relazione al rilievo del senatore Bertoli circa la possibilità di reperire i fondi necessari attraverso una indagine presso gli Uffici ministeriali, dichiaro che vorrei essere ottimista come lui, ma non lo posso fare. Posso invece confermare che, purtroppo, non siamo assolutamente in gra-

do di trovare in questo momento la copertura del maggior onere che comporterebbe l'accoglimento degli emendamenti.

A R T O M. Ho dato il mio consenso alla impostazione del problema fatta dal senatore Pellegrino, ma contemporaneamente ho detto che, data la situazione attuale e la mancanza di copertura, la questione doveva essere accantonata per non ritardare l'approvazione del disegno di legge e rinnovare le procedure che andrebbero molto alle lunghe. Perciò dichiaro che voterò contro i due emendamenti.

M A I E R. Concordo con le osservazioni del senatore Oliva. Indubbiamente, con la approvazione degli emendamenti al testo approvato dalla Camera, noi finiremmo per creare delle perplessità, senza ottenere lo scopo che il provvedimento si prefigge. Ritengo che bene facciamo ad approvare il disegno di legge senza emendamenti per non intralciarne la conclusione, di modo che i pensionati abbiano al più presto almeno una parte di quello che avrebbero voluto ottenere.

Voterò quindi contro gli emendamenti, tenendo, peraltro, ben presenti le parole del Governo nel senso che c'è veramente l'intendimento di arrivare al conglobamento totale di tutte le voci che fanno parte dello stipendio, affinché siano tutte pensionabili sulla base dell'80 per cento. Io annetto alle dichiarazioni del ministro Lucifredi grandissima importanza, perchè il provvedimento auspicato e promesso dal Governo avrà effetto positivo per quanto riguarda l'ordinamento del personale statale. Il mio voto favorevole al disegno di legge in esame è dato unicamente per impedire un ritardo nella corresponsione di questo aumento ai pensionati, che lo attendono naturalmente con molta ansia.

R O D A. Pur concordando col collega Bertoli, dichiaro che il nostro Gruppo non voterà a favore degli emendamenti, per una ragione pratica riguardante soprattutto la

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)2^a SEDUTA (18 settembre 1963)

manca di copertura finanziaria. Le ultime dichiarazioni del Ministro competente sono state, infatti, tali da farci ritenere che un'approvazione degli emendamenti da parte nostra non otterrebbe altro effetto che quello di ritardare l'iter del provvedimento, a tutto scapito dei pensionati.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo 4-bis, del quale ho dato prima lettura.

(Non è approvato).

Si deve ritenere, pertanto, precluso l'emendamento soppressivo proposto al successivo articolo 5.

Art. 5.

L'integrazione temporanea prevista dalla presente legge:

non è cedibile, nè pignorabile, nè sequestrabile e non va computata ai fini della determinazione dell'importo della tredicesima mensilità spettante ai titolari di pensioni ordinarie ai sensi della legge 26 novembre 1953, n. 876;

non va computata ai fini di quanto disposto dagli articoli 2, ultimo comma, e 3, ultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, dall'articolo 2, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331 e successive modificazioni, nonchè dall'articolo 7 della legge 10 febbraio 1962, n. 66;

non va computata, altresì, per la determinazione del limite del reddito di lire 720.000 agli effetti della legge 9 novembre 1961, n. 1240;

si considera ai fini della ritenuta e del relativo contributo per l'assistenza sanitaria a favore dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, di cui all'articolo 2, lettera a), della legge 30 ottobre 1953, n. 841.

L'importo mensile lordo della integrazione temporanea è arrotondato per eccesso a lire 100.

(È approvato).

Ricordo che, dopo questo articolo, è stato proposto, sempre dai senatori Fiore e Pellegrino, un articolo aggiuntivo 5-bis così formulato:

« L'importo dell'integrazione temporanea e mensile prevista dagli articoli precedenti non può essere inferiore a lire 12.000 lorde ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(Non è approvato).

Art. 6.

L'integrazione temporanea prevista dall'articolo 1 della presente legge non è cumulabile con l'aumento del 45 per cento concesso, con la stessa decorrenza 1° luglio 1963, alle categorie di pensionati di cui alla legge 21 febbraio 1963, n. 356.

(È approvato).

Art. 7.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte per lire 14 miliardi e 290 milioni con riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 413 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1963-64 e per l'importo rimanente con le maggiori entrate conseguenti al provvedimento recante modificazioni in materia di imposta di registro sui trasferimenti immobiliari ed a quello riguardante l'obbligatorietà della registrazione degli atti relativi alla prima iscrizione, nel pubblico registro automobilistico, della proprietà dei veicoli a motore e dei rimorchi di nuova fabbricazione.

Per l'Azienda autonoma delle strade, per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'Amministrazione dei Monopoli di Stato e per l'Azienda monopolio banane, si provvede con variazioni da apportarsi ai rispettivi bilanci, su proposta delle Amministrazioni medesime.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche per quanto attiene alle sovvenzioni da corrispondere alle Amministrazioni autonome, non indicate nel precedente comma.

Il punto fondamentale, al riguardo, su cui tutta la Commissione è d'accordo, è relativo al fatto che i prelievi di somme dal fondo globale per destinarle a spese non previste negli elenchi del fondo stesso rappresentano un precedente alquanto pericoloso, che non dovrà avere alcun seguito.

A R T O M . Coerentemente a quanto ho detto dianzi e in relazione all'opposizione già manifestata circa il sistema di copertura, dichiaro che mi asterrò dalla votazione di questo articolo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 7.

(È approvato).

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(È approvato).

La Commissione ha, così, esaurito l'esame degli articoli del disegno di legge.

Informo gli onorevoli colleghi che, a termini dell'articolo 26-bis del Regolamento, il disegno di legge sarà trasmesso all'Assemblea assieme alla relazione del senatore Spagnoli.

Discussione in sede redigente e rinvio del disegno di legge: « Modificazioni in materia di imposta di registro sui trasferimenti immobiliari » (122) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del giorno la discussione in sede redigente del disegno di legge: « Modificazioni in materia di imposta di registro sui trasferimenti

immobiliari », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico che sul disegno di legge in esame la 1ª Commissione ha espresso parere favorevole.

D E L U C A , *relatore*. Il disegno di legge è stato predisposto al fine di reperire la copertura finanziaria per il miglioramento del trattamento di quiescenza al personale statale, da noi testè discusso, e prevede un aumento dal 4 al 7,50 per cento della aliquota dell'imposta di registro sui trasferimenti immobiliari.

In realtà il testo originario presentato alla Camera constava di tre articoli; ma i nostri colleghi dell'altro ramo del Parlamento hanno ritenuto opportuno sopprimere l'articolo 2 relativo all'edilizia popolare, così formulato: « Per i trasferimenti immobiliari di cui all'articolo 17 della legge 2 luglio 1949, n. 408, l'imposta di registro è dovuta in ragione di lire 3,50 per ogni cento lire ». Inoltre, mentre nel testo del Governo l'aumento dell'aliquota proposto nell'articolo 1 giungeva fino al 7 per cento, nel testo approvato dalla Camera esso arriva al 7,50 per cento.

F O R T U N A T I . La soppressione dell'articolo 2 può dar luogo ad una doppia interpretazione, nel senso che l'aumento dell'aliquota fino al 7,50 per cento riguardi anche l'edilizia popolare ed economica. La questione è molto seria, ed io ho avuto parecchie segnalazioni al riguardo.

D E L U C A , *relatore*. Tale pericolo non può sussistere, in quanto l'articolo 2 si riferiva esplicitamente alla legge del 1949, mentre l'articolo 1 del testo in esame parla di trasferimenti a titolo oneroso e conferimenti in società di beni immobili o di altri diritti immobiliari di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni. Il provvedimento è quindi evidentemente un provvedimento *ad hoc*.

V A L S E C C H I . Io ritengo che il dubbio espresso dal collega Fortunati sia fondato.

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)2^a SEDUTA (18 settembre 1963)

D E L U C A , *relatore*. Ad ogni modo potremo ritornare sulla questione del soprappreso articolo 2. Per il momento desidero proseguire nella mia relazione fornendo alcuni dati che costituiranno la cronistoria delle aliquote dell'imposta di registro, dal 1923 ad oggi.

Con la citata legge di quell'anno si stabiliva che l'aliquota dell'imposta di registro per i trasferimenti di immobili era del 4 per cento fino ad un valore di 200 lire; del 5,20 per cento per i valori da 200 fino a 400 lire; e dell'8 per cento per i valori superiori. Con decreto 12 agosto 1927 l'aliquota dell'8 per cento veniva ridotta al 6 per cento; quindi, con la legge 27 settembre 1941, fu riportata all'8 per cento. Nel 1943, col decreto-legge del 12 aprile, erano abrogate tutte e tre le aliquote precedenti e veniva istituita un'imposta a scaglioni: 3 per cento fino a 5.000 lire; 12 per cento sul valore eccedente e fino a lire 100.000; 20 per cento sul valore eccedente e fino a lire 500.000; 25 per cento sul valore eccedente e fino a 5 milioni; 30 per cento oltre i 5 milioni.

In seguito, con decreto luogotenenziale del 5 aprile 1945, si stabiliva un'aliquota del 3 per cento per valori fino a lire 5.000 e del 10 per cento per valori superiori.

Nel 1954, con legge 6 agosto, n. 603, venne stabilito il 2 per cento per i valori fino ad un milione ed il 5 per cento sul valore eccedente; e finalmente, con legge 27 maggio 1959, n. 355, si sostituì alle precedenti una aliquota del 4 per cento per i trasferimenti a titolo oneroso riguardanti proprietà immobiliari di qualsiasi valore.

La situazione delle aliquote dell'imposta di registro, per i vari settori, quindi, è oggi la seguente: 4 per cento per i trasferimenti immobiliari; 2 per cento per trasferimenti mobiliari, appalti e concessioni di pubblici servizi; 1,50 per cento per obbligazioni di somme e finanziamenti in genere; 0,50 per cento per quietanze, locazioni e altri simili contratti. Desidero ricordare anche che, con la legge 28 luglio 1961, n. 828, è stata riportata dall'1 al 2 per cento l'aliquota degli appalti, già ridotta all'1 per cento con la legge 4 aprile 1953, n. 261.

Per quanto riguarda l'aumento dell'aliquota sui trasferimenti immobiliari oggi proposta, debbo osservare che, in effetti, l'aumento dell'aliquota stessa avutosi nel 1945 portò ad una flessione nel gettito complessivo dell'imposta di 8 miliardi e 45 milioni rispetto all'esercizio precedente. Indubbiamente qualcosa del genere potrebbe verificarsi anche oggi. Avendo la Camera trattato con particolare attenzione l'aliquota relativa all'edilizia popolare ed economica, possiamo in un certo modo essere tranquilli nei confronti di un settore tanto importante.

Il disegno di legge ha carattere parziale, in quanto deve essere riordinata tutta la materia dell'imposta di registro, per tutti i settori di esazione: anche per tener conto della situazione riguardante il Mercato comune. Ma, prescindendo da tale necessità di revisione generale, io ritengo sia da raccomandarsi l'approvazione del provvedimento, che deve — come ho detto — costituire una parziale copertura per l'aumento delle pensioni ai dipendenti dello Stato.

Quale potrà essere il maggior gettito con il passaggio dal 4 per cento al 7,50 per cento?

Ho cercato di fare questo calcolo basandomi sui gettiti e sulle previsioni complessive. Mi permetto, pertanto, di citare qualche caso. Esercizio 1961-62: è stata fatta una previsione di 109 miliardi e il risultato consuntivo, sia pure provvisorio, è stato di 133 miliardi. Esercizio 1962-63: è stata fatta una previsione di 130 miliardi e il risultato — come incassi —, dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963, è stato di 156 miliardi. Per l'esercizio 1963-64 è stata fatta una previsione di 180 miliardi.

L'esperienza dimostra che il gettito relativo all'imposta di registro sui trasferimenti immobiliari rappresenta il 50 per cento in cifra globale.

Ora, pure tenendo conto che vi potrà essere una contrazione e che siamo già a settembre, cioè, sono passati tre mesi di esercizio finanziario, io credo che il presumibile gettito del proposto aumento di imposta si possa ritenere non inferiore ai 50 miliardi.

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)2^a SEDUTA (18 settembre 1963)

R O D A . Ringrazio, anzitutto, il senatore De Luca per la sua relazione ricca ed esauriente come sempre, soprattutto, per la parte storica che ci ha fornito e che ci ha illustrato in prospettiva la portata del provvedimento. Mi dispiace, però, di dissentire dal relatore sul modo di determinare l'incremento del gettito; i nostri uffici statistici non sono dunque in grado di dire che l'imposta di registro sui trasferimenti immobiliari ha reso un determinato numero di miliardi?

D E L U C A , *relatore*. Non sono in grado di dirlo, perchè c'è questa classificazione: atti pubblici, atti privati eccetera; non c'è un raggruppamento a parte per l'imposta immobiliare.

R O D A . Lei m'insegna che nelle imprese private, oltre quello che si classifica nei libri contabili obbligatori, c'è a parte una riclassificazione di tutto, altrimenti non avrebbe senso una contabilità che non riveli al proprietario dell'impresa l'andamento, giorno per giorno, dell'impresa stessa. Lo Stato, in questo campo, è arretrato di fronte ai privati di almeno ottant'anni! Indipendentemente dagli atti pubblici e dagli atti privati, io penso che in un Paese moderno si debba conoscere, almeno in consuntivo, qual'è il gettito di una delle principali imposte come quella di registro sui trasferimenti immobiliari.

Vorrei anche osservare, però, che qui si è cominciato a snaturare lo spirito della legge. Oso dire che nel 1923 si aveva una concezione molto più moderna che nel 1963 per cui, in 40 anni, anzichè andare avanti nel concepire un metodo di prelievo tributario affidato a questo tipo di imposta si è andati indietro. Quando vedo che, sia pure tenendo conto della eccezionalità di quel periodo, nel 1923 questa imposta era ben distinta in cinque scaglioni, andando da un minimo del 3 per cento ad un massimo dell'8 per cento, oltre i cinque milioni, comincio a dubitare del metodo progressivo del nostro sistema tributario. Tenendo presenti le gravi condizioni delle cose, se c'è una tassa di registro che ha bisogno di una certa gradualità è proprio questa, perchè mi rifiuto di credere che si

debba assoggettare alla medesima imposizione, sia un appartamento di due vani che viene venduto la prima volta al risparmiatore, il quale può essere anche un operaio che ricorre ad un mutuo — e oggi l'operaio fa dei debiti, o rinuncia a tutto, pur di mettere insieme una cifra per comperare due locali, perchè non può pagare tutti gli anni 500 mila lire di affitto al proprietario —, sia una villa lussuosa, come quelle che hanno deturpato e deturpano tuttora i più begli aspetti della nostra penisola.

Questa mancata attuazione della gradualità delle aliquote rappresenta, quindi, un passo indietro rispetto al passato e ripugnerebbe veramente alla coscienza del legislatore se si dovesse giustificare col fatto che qui si fa affidamento su una certa cifra per far fronte alle spese.

Detto questo, vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi su un altro punto. Quando la pratica ci dice che ci sono evasioni oggettive — badate bene — di fronte all'imposta di registro che, naturalmente, bisogna prevedere recrudescenti per effetto di questa legge che impone un inasprimento dell'aliquota, ma che potrebbero essere sanate, allora è chiaro che ci vorrebbe anche la controlegge che serva a tagliare le unghie, mediane limiti obiettivi, alle speculazioni.

Quando ci troviamo di fronte ad evasioni di questo tipo, che i patrimoni ristretti ai nuclei familiari vengono mascherati e denunciati sotto la formula: « società con capitale 50 mila lire », è chiaro che possiamo evitarle a patto che non intervenga quella tolleranza legislativa di fronte alle società immobiliari sulla quale tutti finora si sono basati.

Voglio narrarvi, a questo proposito, un fatto molto semplice ma indicativo.

Mi è capitato di trovare diversi passaggi immobiliari del valore di diverse centinaia di milioni, avvenuti semplicemente attraverso trascrizione sul libro dei soci che non va soggetta alla tassa di registro, cioè, passaggi da Tizio a Caio, a Sempronio, eccetera. Io, pubblico ufficiale, mi sono subito recato all'Ufficio di Milano per denunciare il fatto, come era mio dovere, ma con mia grande meraviglia mi sono sentito rispondere dal

Direttore dell'ufficio, con legge alla mano, che egli non aveva alcuna facoltà, anche in caso di denuncia da parte del pubblico ufficiale, di tassare questi trasferimenti immobiliari che, per la maggior parte dei casi e per le cifre più elevate, avvengono attraverso il sistema della società a responsabilità limitata.

La cosa è tanto più ripugnante al cittadino in quanto è chiaro che gli appartamenti degli operai e degli impiegati vengono veramente intestati a nome del beneficiario; quindi, chi pagherà l'imposta di registro, lo si voglia o no, sarà ancora una volta il piccolo proprietario, mentre il grande proprietario, attraverso l'espediente della società a responsabilità limitata, non pagherà niente e si farà beffe del fisco. Questa è una lacuna che grida veramente vendetta nel nostro sistema fiscale e se oggi ci rifiutiamo di colmarla il problema certamente rimane.

Un'altra considerazione, sempre in tema di evasioni, è la seguente: ad ogni aumento, fa seguito una minore affluenza del pubblico ed una maggiore evasione; questo avviene già con il passaggio da 30 a 40 lire per il biglietto tramviario; immaginatevi che cosa succederà con l'aumento dell'imposta di registro al 7,50 per cento!

I problemi vanno visti nella realtà, in un Paese dove le leggi non contano niente. In fondo, quanto cammino ci sarebbe da fare se non ci fosse un centro sinistra fasullo; ci sarebbe da rifare l'Italia da cima a fondo anche nel settore finanziario.

Secondo punto: mi è capitato di venire a conoscenza di trasferimenti di immobili semplicemente avvenuti attraverso un compromesso. In un paio d'anni gli immobili sono aumentati del doppio, vale a dire che i terreni da 100.000 lire il metro quadrato sono passati a 200.000. È facile immaginare il procedimento di questo aumento. Basta rifarsi a quel che avviene in Borsa, quando in breve tempo un'azione passa da 3.000 a 6.000 lire. Può avvenire che il guadagno si suddivida in molti passaggi, ma è anche possibile che esso vada a beneficio di un'unica persona. Ugualmente si verifica con i compromessi di comodo. Perché allora non stabilire con una legge precisa che i compromessi non hanno valore?

O L I V A . Esiste una norma che regola i compromessi.

R O D A . Se esiste, significa che è mal fatta oppure che non ci si preoccupa di farla rispettare, perchè la realtà è che i compromessi sono all'ordine del giorno. Ci fu un periodo in cui un Governo, mi spiace dirlo, molto più progressista di quelli democristiani, esattamente quello fascista, emise una disposizione di legge la quale rendeva inoperanti tutti i compromessi di vendita se non tradotti in atto pubblico entro 20 giorni. Perché non si potrebbe emanare una legge dello stesso tenore? Altrimenti avverrà come oggi che la maggior parte dei trasferimenti di immobili sono effettuati a fini speculativi, evadendo il fisco.

C'è dell'altro. Occorre pensare con serietà ad un sistema di gradualità, da tipo a tipo di appartamento, per esempio comprendendo in una prima categoria quelli fino a 5-6 milioni di valore, in una seconda quelli fino a 10, in una terza da 10 a 20; non solo, ma anche discriminandoli a seconda che si tratti di costruzioni di tipo economico e popolare oppure di lusso, come le ville che costano centinaia di milioni.

G I G L I O T T I . La legge del 1923 fa riferimento ad alcuni precisi settori di costruzioni, prevedendo per essi riduzioni della tassa di registro oppure la sua abolizione. È il caso delle costruzioni popolari e così via. Desidero sapere se tali eccezioni sono riportate anche nel provvedimento che stiamo esaminando.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Se non pagano la tassa di registro è ovvio.

A R T O M . Nella convinzione sicura che la maggioranza della Commissione approverà il disegno di legge in discussione e quindi che il mio voto non comporterà ritardi alla sua entrata in vigore come legge, dichiaro che voterò contro l'approvazione. Noi infatti riteniamo che sia opportuno facilitare quanto più possibile la libera circolazione dei beni e che quindi porre degli ostacoli che impediscano o deformino tale libera circo-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

2ª SEDUTA (18 settembre 1963)

lazione costituisca un qualche cosa contrario agli interessi collettivi, un conflitto con il principio liberale che tende semmai alla riduzione di tali tasse.

Ed infatti noi riteniamo che uno degli elementi di remora allo sviluppo del processo immobiliare sia proprio quello posto dal fisco. Non mi soffermo sui problemi illustrati dal senatore Roda, che indubbiamente dovranno essere esaminati assieme con gli altri, quale per esempio quello delle società immobiliari; desidero soltanto ribadire la esigenza del mondo economico e commerciale che sia affrettato e non rallentato il ritmo di circolazione. Esiste indubbiamente anche il fenomeno del compromesso; ma vi è altresì una legge che dichiara nulli gli atti non registrati e che quindi toglie ogni valore giuridico al compromesso.

O L I V A . Non è questo il valore della norma: essa stabilisce che il compromesso non prevale su un atto regolare.

A R T O M . Comunque il problema che oggi interessa esaminare è quello che porta a stabilire se sia o no nell'interesse generale il tentativo di rallentare il ritmo della circolazione dei beni mediante tributi, tenendo altresì conto che quanto più alte sono le imposizioni fiscali tanto più forte è la spinta che ne deriva per la loro evasione. Per tale motivo siamo contrari in linea generale al disegno di legge in esame e voteremo contro la sua approvazione, tanto più che attraversiamo un periodo storico in cui si verifica lo sfaldamento delle grandi proprietà e una maggiore diffusione estensiva della proprietà immobiliare.

Nello stesso spirito — se non nella identica forma — preannunciato dal senatore Roda, abbiamo predisposto tre emendamenti, con i quali si tende a ridurre al 4 per cento l'imposta di trasferimento in oggetto per i conferimenti di beni agricoli in società che abbiano per oggetto l'esercizio di attività agraria, di trasferimento di beni ai fini della ricomposizione della proprietà fondiaria e infine dei trasferimenti fatti a persone che non risultino proprietarie di altro appartamento nel territorio nazionale. La presenta-

zione di tali emendamenti è ovviamente condizionata ad una domanda: esiste la copertura? Noi riteniamo di sì, perchè i risultati sinora già raggiunti lasciano prevedere un ulteriore aumento del gettito. Infatti, se l'aumento della tassa produrrà una riduzione immediata, l'entità dei prezzi che si pagano oggi lascia prevedere che il gettito dell'imponibile subirà un enorme accrescimento che supererà la restrizione temporanea, di qualche mese, e consentirà l'adozione di altri provvedimenti.

Sono d'accordo sulla necessità di studiare un mezzo idoneo ad evitare ogni dubbio interpretativo; sono pronto, pertanto, a dare il mio consenso a un eventuale ordine del giorno o ad altro dispositivo.

P I R A S T U . I concetti del collega Roda mi trovano d'accordo. Il disegno di legge in esame lascia molto perplessi e mi sembra che non debba essere approvato. Anche questa volta il Governo si richiama infatti ad uno stato di forza maggiore, alla necessità, e colpisce con un provvedimento frammentario, settoriale. È stato fatto più volte richiamo alla necessità della gradualità, così come vuole la Costituzione, che stabilisce certe linee per le imposizioni fiscali; eppure anche questa volta il Governo si è dimenticato di tutto ciò ed anzi si ha l'impressione che si stiano peggiorando le caratteristiche del sistema fiscale vigente. Di fronte al perdurare di provvedimenti isolati, si avverte sempre più impellente l'urgenza di una riforma organica del sistema fiscale e anche dell'accertamento delle imposizioni fiscali. La organizzazione degli uffici che debbono provvedere a tali accertamenti non può certo essere ritenuta idonea. Basta infatti che mi richiami a coloro i quali conoscono l'organizzazione degli uffici delle imposte per sottolineare l'impossibilità per essi di effettuare accertamenti nei confronti delle grandi società, particolarmente attrezzate per far fronte a questa esigenza, per cui riescono ad evadere il fisco. Ne è prova il fatto che la imposta sulle società è una di quelle che rendono di meno. Ritorna quindi di assoluta urgenza la necessità di una riforma del sistema fiscale, basata sulla progressività, sul-

la eliminazione delle evasioni e su di una maggiore giustizia sociale.

Per quanto si riferisce al disegno di legge in esame, oltre a quanto posto in evidenza dal senatore Roda, si impone di provvedere ad eliminare l'inconveniente segnalato dal collega Gigliotti relativo alla interpretazione. E ciò per due aspetti: per quello che si riferisce all'edilizia popolare e per quanto attiene al trasferimento e alla permuta di fondi. Il rappresentante del Ministero delle finanze ha affermato che nulla viene innovato nei confronti dei fondi della piccola proprietà contadina; ma si è limitato a parlare della piccola proprietà contadina. Però ci sono dei fondi che appartengono a piccoli proprietari ed anche a coltivatori diretti che però non presentano tutti i requisiti della piccola proprietà contadina e che pertanto verrebbero ad essere colpiti dalla nuova imposizione.

I piccoli appartamenti verrebbero colpiti duramente, in un momento drammatico per l'economia. Ritengo opportuno e necessario, quindi, che su questo preciso specifico punto venga presentato un emendamento. Concordando sulla necessità di esentare il trasferimento di certi appartamenti, faccio presente che vi sono appartamenti di due-tre stanze che subirebbero, in sostanza, nella stessa misura, le imposizioni adottate per grandissimi e lussuosi appartamenti.

O L I V A . Il valore degli appartamenti, piccoli o grandi, è spesso fissato in relazione alla loro posizione centrale o periferica, in città e località turistico-balneari, eccetera.

P I R A S T U . È vero. Ma bisogna a questo proposito rilevare anche — come è stato d'altra parte sottolineato dallo stesso relatore alla Camera, onorevole Vicentini, mentre il Ministro lo ha negato — che questa legge darà il pretesto per un ulteriore aumento dei fitti. Il Ministro ha negato affermando che vi sono altre cause che determinano l'aumento dei fitti; ed anche questo è vero. È tuttavia evidente che immediatamente questa legge darà pretesto per un ulteriore aumento dei fitti. Ora giustifico l'aumento dei fitti precedenti perchè ha un

valore traslativo, ma non giustifico questa legge, che non può essere accettata se non attraverso emendamenti che stabiliscano una maggiore adeguata progressività. È giusto anche che questi emendamenti, che si riferiscono al trasferimento di appartamenti, al trasferimento di fondi rustici, di piccole proprietà, non impediranno la copertura. Ma dobbiamo ammettere che non è stato fatto un calcolo preciso di quanto dovrà rendere la legge che stiamo esaminando; ritengo però che con questo provvedimento si ricaverà il gettito occorrente per la copertura anche del precedente disegno di legge che abbiamo testè approvato. Mi riservo comunque di presentare un emendamento in proposito.

F O R T U N A T I . Sono lieto che la Commissione abbia ripreso ed iniziato i suoi lavori con l'esame di provvedimenti che impongono lo studio e la risoluzione di alcune grosse questioni. Ricordo il travaglio che noi tutti, indipendentemente dagli schieramenti politici abbiamo attraversato nel '46, '47 e '48, quando abbiamo preso in mano l'amministrazione delle città italiane, provate dalla guerra e dalla dittatura. Ci siamo allora resi conto perfettamente che l'imposizione indiretta presentava e presenta tutte le forme vessatorie, che però non avevamo in mano strumenti di imposizione diretta e personale tali da sovvenire ai bisogni, e che quindi molte volte largheggiando nelle imposizioni indirette in realtà favorivamo proprio i grandi speculatori. È questa una contraddizione drammatica in cui ci si trova. Secondo il senatore Artom, dal suo punto di vista teorico, tutto dovrebbe essere ricondotto alla rivalutazione del reddito individuale, ed in quella sede si dovrebbero eseguire i prelievi. Da questo punto di vista il sistema del vecchio liberismo funziona alla perfezione, ma la verità è che in quella sede non funziona nulla. Se si lasceranno libere tutte le altre valvole, non pagheranno nè in sede personale, nè in sede di trasferimento della ricchezza.

Qui ci troviamo di fronte ad una contraddizione violenta, che noi possiamo attenuare attraverso forme graduali nelle stesse imposizioni indirette. Ma non riusciremo a ri-

solvere il problema se non affronteremo la grossa questione di dare al sistema tributario moderno il volano di una società moderna. Se non affrontiamo questa questione, ci troveremo ancora a fare dei compromessi sistematicamente, come per il passato

Detto questo, io riconosco che vi sono diverse perplessità nei confronti di questo provvedimento, provvedimento che, dalla semplice lettura, mi pare preso con l'acqua alla gola.

Bisognava prevedere la copertura, non si poteva fare tutto con lo storno da quei capitoli famosi che vengono bersagliati ad ogni momento e dai quali si dovrebbero attingere tutte le somme occorrenti per finanziare una serie infinita di provvedimenti o per far fronte agli oneri che lo Stato si deve accollare per effetto di talune esenzioni e quindi per un minor gettito di alcuni provvedimenti fiscali. Ma questo posso anche ammetterlo: sono abbastanza spregiudicato per ammettere che in determinati momenti, per esigenze congiunturali, questo ricorso possa anche essere consentito, ma debbo francamente riconoscere che da due-tre anni a questa parte il ricorso a queste forme è eccessivo e che non si può continuamente rinviare, rinviare, rinviare. La questione dello studio della complessa materia deve essere affrontata e la Commissione deve uscirne assolutamente.

Questa è la questione di carattere generale.

Per la questione particolare, io — dopo una attenta lettura del disegno di legge — ho francamente dei fortissimi dubbi sulla interpretazione; perchè, badate, a parte la questione continuamente discussa circa il valore interpretativo dei lavori preparatori, io rilevo che alla legge si danno interpretazioni contrastanti: la norma dell'articolo 2, che la Camera ha formalmente abrogato, di fatto non si può considerare abrogata, mentre per compensare il supposto mutato trattamento preferenziale la Camera propone l'aumento dell'aliquota dal 7 al 7,50 per cento per i trasferimenti di cui all'articolo 1. Sta di fatto che vi è stata una pura e semplice soppressione della norma e nulla vieta a un funzionario di dare la interpretazione, che, dal punto di vista

formale, appare legittima. Può, cioè, affermarsi che la norma che disponeva il passaggio dal 2,50 al 3,50 è stata soppressa, traendone la conclusione che non si voleva mantenere la situazione di favore, ma che tutto va ricondotto ad un trattamento unico del 7,50 per cento; e siccome a mio avviso bisogna che noi lasciamo il senso di responsabilità ad uno stato di diritto, dobbiamo muoverci con consapevolezza e senso di responsabilità per evitare interpretazioni che, con la parvenza di legittimità, sono invece arbitrarie. Uno stato di diritto implica dei rischi quando l'interpretazione è lasciata alla capacità responsabile dei vari organi esecutivi, alla capacità responsabile dei funzionari, della Magistratura. Ed allora a noi legislatori compete la responsabilità di essere precisi in quello che vogliamo dire e molto precisi.

Mi rendo conto che qui entriamo in un aspetto contraddittorio; si è detto: non insistiamo molto per non interrompere l'iter del provvedimento; troviamo rapidissimamente uno strumento che, contemporaneamente a questo, rimedi, se non si vuol rimandare il disegno di legge alla Camera. Quindi, dovremmo emanare un provvedimento correttivo. In questa situazione e su questa questione non sarei tranquillo con nessun ordine del giorno.

P I R A S T U . Siamo in una *vacatio legis*...

F O R T U N A T I . Si potrebbe dare un'interpretazione autentica alla norma dell'articolo 1 — questo è sempre possibile, con validità *ex tunc* anzichè *ex nunc* — se vi sono preoccupazioni circa l'iter del provvedimento. Le preoccupazioni potrebbero sorgere se il disegno di legge ritornasse alla Camera, per il ritardo che ne conseguirebbe prima che la legge sia varata e venga promulgato il provvedimento di copertura. Nessun Esecutivo darebbe il via al pagamento degli acconti se non avesse la garanzia della promulgazione da parte del Capo dello Stato del provvedimento di copertura. Mi pare chiaro: dobbiamo studiarla attentamente questa questione, perchè è seria. O ci si dà

la dimostrazione assoluta, formale, giuridica che i dubbi da me sollevati non sono fondati e pertanto mi convincete, e quindi io sarei tranquillo, altrimenti sia la Commissione ad assumere la responsabilità di una eventuale interpretazione distorta delle norme che stiamo approvando.

D E L U C A , *relatore*. Vorrei dare un chiarimento su questo punto particolare della soppressione dell'articolo 2 proposto dal Governo e soppresso dalla Camera dei deputati. Questo articolo 2 fa riferimento alla legge 2 luglio 1949, n. 408 e precisamente all'articolo 17, il quale stabilisce che per i trasferimenti di case costruite ai sensi dell'articolo 13 (case di abitazioni non di lusso, popolari ed economiche) è accordata la riduzione alla metà dell'imposta di registro.

Questa è la dizione dell'articolo 17.

Se il Governo ha proposto l'aliquota del 3,50 per cento per questo tipo di trasferimenti è segno che la prassi degli Uffici era tale che l'aliquota applicata era minore, ed infatti era del 2,50 per cento. Quindi, si deduce che gli Uffici hanno sempre interpretato che la legge del 1949 era valida, legge che è anteriore alle disposizioni emanate in seguito

F O R T U N A T I . L'aliquota normale era stata fissata nel progetto governativo al 7 per cento, ed ho ragione io...

D E L U C A , *relatore*. Questa è stata l'interpretazione fatta dagli Uffici.

V A L S E C C H I . Mi riallaccio alle osservazioni fatte dai senatori che hanno parlato sull'argomento. Il Governo ha presentato alla Camera un provvedimento che portava l'aliquota dal 4 al 7 per cento, modificando le norme che erano in vita al tempo del regime preferenziale sui trasferimenti, di cui alla legge del 1949. Nel secondo articolo l'imposta è fissata in ragione del 3,50 per cento, ma è implicitamente riconfermato il principio della riduzione a metà dell'imposta per le case economiche e popolari. La mia impressione è, e mi pare risulti chiaro, che il fatto stesso che la Camera abbia

portato dal 7 al 7,50 per cento l'aliquota sottintenda ragioni di recupero e che la Camera intendesse di far sì che rimanesse ferma l'aliquota del 2,50. Viceversa adesso ci troviamo, con l'abolizione dell'articolo 2, di fronte ad una situazione per cui l'aliquota è portata al 3,75 per cento, cioè la metà di 7,50, ed il risultato è l'opposto esattamente di quello che la Camera voleva. Se così è, e siamo convinti che sia così, non ci resta che porre mano alla penna ed emendare, perchè il testo così come si presenta, al di fuori del dubbio iniziale del senatore Fortunati, lascia sussistere la legge del 1949 e successive modificazioni. Abbiamo così, con l'interpretazione data dal Ministero, che la legge del 1949 sussiste da un punto di vista sostanziale, che viene recuperato lo 0,50 per cento, il che è praticamente inutile in quanto coloro che si ritenevano beneficiati si trovano ulteriormente aggravati quanto meno di uno 0,25 per cento, rispetto all'aliquota proposta dal Governo, anzichè alleggeriti dell'1,25 rispetto al progetto governativo come l'altro ramo del Parlamento intendeva disporre. Quindi, dobbiamo modificare il testo.

Aggiungo che alcune considerazioni espresse qui mi trovano consenziente e associandomi alla lamentela del senatore Fortunati, sono del parere che la legislazione in materia deve venire riformata con studio profondo. Spesso i vari temi fiscali presentati con urgenza, che non sempre è giustificata, ci pongono veramente in uno stato di profondo disagio, così che noi prelevando oggi qua, domani là, abbiamo un quadro sconnesso della nostra legislazione, nè riusciamo a seguirne uno degli aspetti tanto importanti per i vari settori economici. Siamo dinanzi a dei provvedimenti che le nostre Commissioni approvarono ed approvano per far fronte ad imperiose richieste di mezzi da parte dell'Erario, senza riuscire ad armonizzare la materia fiscale in tutti i settori che essa va ad influenzare.

Qui sono state fatte osservazioni che si può o no condividere: si è parlato di rallentamento e di accelerazione nella conclusione degli atti che saranno stipulati dopo la entrata in vigore della legge in esame, nè vorrei parlare di perequazione, poichè si in-

troduce un concetto che non è proprio: si pe-
requisita solamente quando si applicano le im-
poste in rapporto all'entità economica degli
atti. Ogni volta che lo Stato ha bisogno di
maggiori entrate si aumenta o questa o
quella imposta; ne abbiamo tanto cercate
che non si sa più che cosa altro trovare e
inventare. Se dovessimo inventare una nuo-
va legge fiscale dovremmo rivolgerci ancora
all'I.G.E., con tutto quello che comportereb-
be. Non avremmo fantasia sufficiente per
inventarne di nuove; le vecchie le abbiamo
più volte ritoccate ed aumentate. È rimasto
ancora uno spiraglio in quel *mare magnum*
che è la legge delle tasse di registro.

Bisogna tener presente che oggi terreni e
pascoli vengono abbandonati, probabilmen-
te anche per il fatto che le imposte da pa-
gare sono superiori al ricavato. Ma qui il
discorso ci porterebbe troppo lontano.

Ora si tratta di vedere come impostare la
questione dello scaglionamento. Indiscuti-
bilmente esiste una vasta area compren-
dente la maggioranza dei cittadini, i quali in-
vestono nell'acquisto di un terreno o di una
casa i loro pochi e sudati risparmi, e che
può essere considerata entro una cifra di die-
ci, quindici milioni; ma al di là di tale area
si passa in altri campi per giungere, via via,
fino alla speculazione vera e propria.

Io ritengo quindi che sarebbe assoluta-
mente utile esaminare a fondo il problema,
anche se ciò dovesse portarci ad un rinvio
della discussione. È infatti preferibile ritar-
dare oggi l'approvazione del provvedimen-
to allo scopo di studiarne la migliore arti-
colazione, piuttosto che dover ritornare a
breve scadenza su quanto potremmo conclu-
dere oggi.

P A R R I . D'accordo con il collega
Valsecchi, propongo che venga nominato un
comitato ristretto con il compito di esami-
nare le questioni sorte durante la discusso-
ne e di formulare, se necessario, i relativi
emendamenti.

O L I V A . A questo punto riterrei op-
portuno sentire l'opinione del rappresen-
tante del Governo.

Da parte mia sono sostanzialmente d'ac-
cordo con il collega Valsecchi. Debbo però
aggiungere che gli scaglioni stabiliti dalla
legge del 1923 avevano la loro funzione per-
chè, a quell'epoca, i beni avevano, più o me-
no, ovunque lo stesso valore. Oggi 10 milioni
di lire rappresentano beni assolutamente di-
versi a seconda che si parli di una grande
città o di un piccolo centro; non si può quin-
di stabilire una cifra entro la quale i beni
acquistati siano senz'altro di carattere po-
polare.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per
le finanze*. Desidero anzitutto ringraziare
l'onorevole Presidente e tutta la Commis-
sione per l'invito rivoltomi, nonchè per i nu-
merosi interventi succedutisi in questa ani-
mata ed appassionata discussione.

Il Governo riteneva di aver predisposto
un disegno di legge atto a rispondere nel
migliore dei modi ai fini che bisogna rag-
giungere, senza portare, nello stesso tempo,
quegli sconvolgimenti che di solito portano
i provvedimenti di questo genere. In altri
termini il disegno di legge era stato predi-
sposto in modo da non provocare sconvol-
gimenti nel mercato edilizio nè aumenti nel
mercato delle locazioni, adeguandosi nello
stesso tempo a quella vivacità di mercato
esistente in questo momento nel settore.

Indubbiamente tutte le ragioni di princi-
pio che oggi sono state qui portate sulla ri-
forma principale, sulla progressività e su
altri aspetti di tutto il nostro sistema tribu-
tario conservano, se non in tutto, almeno in
parte il loro valore; ma noi eravamo in di-
ritto di ritenere che il provvedimento — per
la sua limitata natura, in base alla quale do-
veva rispondere ad un particolare scopo —
non dovesse presupporre l'esame di tut-
ti questi principi, che effettivamente dovran-
no essere approfonditi in più appropriata
sede, come è stato auspicato dal senatore
Fortunati. Penso quindi, onorevoli colleghi,
che il vostro sia pure ammirevole sforzo di
rivedere il disegno di legge applicando allo
stesso parte di quei principi generali qui
invocati non possa trovare accoglimento da
parte del Governo, in quanto ciò significherebbe
riproporre il problema dalle radici,

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

2ª SEDUTA (18 settembre 1963)

ed impiegare un non breve lasso di tempo per approfondirlo.

Ritengo pertanto che il Governo non possa assolutamente accogliere la proposta di rinvio della discussione.

Per quanto riguarda le preoccupazioni relative a particolari aspetti del disegno di legge — in modo particolare all'edilizia popolare — debbo ricordare alla Commissione che la questione fu già lungamente studiata alla Camera, dove si giunse alla decisione di sopprimere *sic et simpliciter* l'articolo 2 appunto per non ingenerare dubbi sulla interpretazione del provvedimento. In altri termini si ritenne che, mantenendo tale articolo, o introducendo qualsiasi altra formula, si sarebbero accreditati e legittimati i dubbi sulla interpretazione, in base al noto aforisma « *ubi lex voluit dixit, ubi non voluit non dixit* ». L'emendamento soppressivo fu accolto da tutta la Commissione, in quanto era espressamente e specificatamente diretto ad agevolare l'edilizia popolare nel senso di non estendere ad essa, sia pure in minori proporzioni, aumenti destinati alla edilizia ordinaria.

Quindi il ragionamento che oggi la Commissione ha fatto, ed in base al quale si vorrebbe arrivare a capovolgere completamente lo spirito che ha ispirato la Commissione della Camera, mi sembra che urti anche dal punto di vista ermeneutico contro i canoni di interpretazione che tutti conosciamo.

I lavori parlamentari hanno un loro valore, e quando risulta chiaramente da tali lavori che la soppressione dell'articolo 2, operata dall'altro ramo del Parlamento, è stata ispirata dalla preoccupazione di non ledere minimamente i diritti e gli interessi della edilizia popolare, mi sembra che non abbia più ragione di sussistere alcuna preoccupazione.

Così pure per quanto riguarda l'osservazione del senatore Gigliotti — osservazione successivamente ampliata dal collega Pira-

stu — devo dire che essa non ha alcuna ragione di essere, perchè i trasferimenti di immobili rustici, che rientrano nello spirito di tutta la legislazione che oggi disciplina con particolari condizioni di favore la piccola proprietà contadina, sono soggetti solo ad una tassa fissa addirittura irrilevante. Del resto desidero ricordare alla Commissione che la piccola proprietà contadina, con le sue trasformazioni, le sue modificazioni ed i suoi incrementi, oggi fa parte di un complesso legislativo armonico ed organico; e credo che in questa sede non si possano affrontare modifiche di tale vasto sistema legislativo. A parte ciò, vi è una certa difficoltà di dare una precisione di concetto a quanto l'onorevole Pirastu ha dianzi osservato, in quanto si andrebbe oltre il limite, ormai dal punto di vista giurisprudenziale ben preciso, del significato della piccola proprietà contadina, danneggiandosi tutte le piccole proprietà attualmente esistenti.

Per le ragioni suesposte mi sembra quindi, ripeto, che il provvedimento non debba essere rinviato ad un ulteriore esame, ma meriti invece di essere approvato con la maggiore rapidità possibile.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, aderendo alla richiesta dei senatori Valsecchi e Parri, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta. Nel frattempo una sottocommissione composta, oltre che dal relatore, dai senatori Artom, Fortunati, Roda, Roselli e Valsecchi studierà le questioni sorte nel corso dell'esame odierno.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 13,25.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari